

**STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI JERSEY
(ANAJER)**

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

1. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI JERSEY (ANAJER) con sede in Bussolengo, alla Località Ferlina, n. 204 è regolata al presente Statuto.

ART. 2

1. L'Associazione è un Ente tecnico-economico senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa. L'eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

ART. 3

1. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero.

2. La sua durata è illimitata.

ART. 4

1. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame di razza Jersey Italiana.

Particolarmente:

a) nel quadro delle direttive impartite dal Mipaaf e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Jersey Italiana, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predisponde programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;

b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;

c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;

d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;

e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio;

f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche depositando il relativo marchio.

h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo

scopo medesimo;

j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;

k) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;

l) progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali.

TITOLO II

ART. 5

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

1. Dell'Associazione possono far parte:

gli allevatori con almeno 5 (cinque) femmine in età riproduttiva, iscritte al Libro Genealogico della razza Jersey Italiana, che conducono aziende in forma singola o collettiva, nonché le federazioni provinciali, relative alla razza Jersey, situate nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale.

A tali federazioni provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta la rappresentanza dei loro associati.

ART. 6

ISCRIZIONE

1. Gli Allevatori di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 7

QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

1. Ogni associato deve versare:

a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea Generale;

b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale. Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale;

c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale.

2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

ART. 8

DIRITTI SOCIALI

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7.

2. L'Associazione adotterà un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoria-

le e democraticità nella composizione degli organi statutari., da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione, a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o dell'Organo di Controllo Monocratico e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

ART. 9

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza del programma genetico, dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

ART. 10

PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso;
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione;
- e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III

ART.11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio Sindacale o Organo di controllo monocratico;

- f) Organismo di Vigilanza;
- g) i Proviviri.

ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci Allevatori di cui all'Art.5.
2. In Assemblea Generale ogni socio non può rappresentare, per delega, più di un altro socio.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto oltre ad un numero di voti proporzionato agli interessi rappresentati nel Libro Genealogico e precisamente un voto ogni 5 (cinque) femmine in età riproduttiva.

ART. 13

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da j) a k) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

ART. 14 SVOLGIMENTO

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.
2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
3. All'Assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo:
 - a) un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali;
 - b) un rappresentante designato dal Ministero della Salute.
4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci ovvero dall'Organo di Controllo Monocratico o di almeno un decimo degli Associati.
5. La convocazione va fatta almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata agli Associati ed ai componenti del Collegio Sindacale o Organo di controllo monocratico. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.
6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riu-

nione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 15

COMPITI

ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo monocratico e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali;
- b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione e il bilancio annuale d'esercizio;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- e) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
- f) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale e per l'Organo di Controllo Monocratico;
- g) predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
- h) deliberare sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni aziendali, fusioni con altre organizzazioni;
- i) deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo;
- j) deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;
- k) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (sempre di ordine dispari), eletti dall'Assemblea Generale, così attribuiti: 5 alla lista di maggioranza e 2 alle liste di minoranza. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:

a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:

i. Cooperative od Organizzazioni che non svolgono attività di raccolta dati, selezione e miglioramento genetico, aventi per scopo la valorizzazione della

- razza jersey italiana e/o dei relativi prodotti;
 - ii Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali;
 - b) membri del Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo Monocratico;
 - c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente.
2. Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTRIBUZIONI

1. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due vice Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d);
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- g) nominare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;
- h) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.
- i) amministrare il patrimonio sociale;
- j) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- m) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- n) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- o) istituire uffici distaccati;
- p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q) deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs 231/01;
- r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

- i. partecipanti possano essere identificati;
- ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.

7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

ART. 20

DIRETTORE

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.

2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 21

COLLEGIO DEI SINDACI O ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

1. L'Associazione potrà nominare un Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico. Ove nominato, il Collegio dei Sindaci è composto di tre

membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, secondo il Regolamento associativo. Il sindaco indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali è automaticamente nominato componente e Presidente del Collegio dei sindaci. Uno dei componenti eletti dall'Assemblea deve possedere i requisiti previsti all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.

4. Il Collegio dei Sindaci esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l'Associazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

7. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

8. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

9. Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale non esercita l'attività di Revisione Legale di cui all'art. 2409-bis c.c. che potrà essere affidata dall'Assemblea, ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

Qualora, in alternativa al Collegio dei Sindaci, venga nominato l'Organo di Controllo monocratico, lo stesso non deve essere necessariamente designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 c.c..

Se l'assemblea affida la revisione legale dei conti ad un Revisore, quest'ultimo può coincidere con il membro dell'Organo di controllo monocratico.

ART. 22

ORGANISMO DI VIGILANZA

Se deliberato ai sensi della lett. q) dell'art. 17, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dall'Assemblea, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due nominati dall'Assemblea, di cui

uno con funzioni di Presidente nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss. mm. ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 24

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera a);

b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 25

FONDO DI ESERCIZIO

1. Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c);

b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

c) dagli interessi del patrimonio;

d) altri proventi.

ART. 26

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presen-

ta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27

SCIoglimento

1. In caso di scioglimento o scissione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo monocratico, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 28

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie è competente il Foro di Verona.

ART. 29

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 30

NORMA TRANSITORIA

1. E' dato mandato al Presidente di provvedere a tutto quanto necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ed anche di apportare al presente statuto tutte le modifiche, che per la concessione del riconoscimento medesimo venissero richieste dalla competente Autorità in materia di agricoltura e zootecnia.

2. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l'associazione può attivare specifiche convenzioni di servizi con Organizzazioni territoriali a livello provinciale, regionale, ecc., secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui all'articolo 5, in attesa del riconoscimento dell'Associazione quale ente selezionatore, è sufficiente che i capi siano stati iscritti al libro genealogico di razza Jersey negli anni antecedenti il 2020.

F.to Paolo Borello

F.to Paola Mazza Notaio (L.S.)

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011, certifico io sottoscritta Dottoressa Paola Mazza, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, che la presente copia, redatta su supporto informatico è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo nei miei atti.

Verona, via Locatelli, n. 20, otto luglio duemilaventi.